DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1980

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario la carta kraft da imballaggio della voce ex 48.01 della tariffa doganale comune, originaria della Cecoslovacchia e messa in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/898/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma del trattato che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 23 luglio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario la carta kraft da imballaggio della voce ex 48.01 della tariffa doganale comune, originaria della Cecoslovacchia e messa in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Italia, conformemente alla decisione 80/158/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 [1], l'importazione dei prodotti in causa, originari della Cecoslovacchia, è soggetta ad un contingente annuo che è già esaurito ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 155, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [2], in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 48.01 (codice Nimexe : 48.01-17)	Carta kraft da imballaggio

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Italia nuove possibilità di importazione nei confronti della Cecoslovacchia per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 18. 2. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.